

## Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli **storici ultratrentennali** gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

**I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.**

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

**Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di**

Euro 28,40 per gli autoveicoli

Euro 11,36 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di **veicoli ultraventennali** è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art.1 comma 1048 ha disposto che **gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica** di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e **qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.** Tale disposizione è vigente **dal 1° gennaio 2019.**

Per effetto del disposto combinato delle due norme, **dal 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50%,** mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Con Legge Regionale n.8 del 20 maggio 2019 è stato abrogato il comma 5 dell'art.4 della L.R.11/2015, istitutivo della citata riduzione del 10% per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Pertanto, la riduzione del 10% resta in vigore per tutto il 2019 per i veicoli interessati, mentre per tali tipologie di veicoli, **a decorrere dal 1° gennaio 2020, rimane in vigore esclusivamente la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica introdotta dall'art. 1, comma 1048, della Legge 145/2018.**